



RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

MODELLO 4149 RC RISCHI DIVERSI - 2025.001 - EDIZIONE 01.02.2025

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base Danni;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente e/o all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale



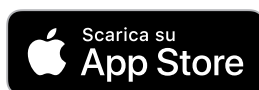
SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la
documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità Civile Rischi Diversi

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

È un contratto assicurativo che tutela l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile.



CHE COSA È ASSICURATO?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)** (Garanzia base, sempre operante a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

Le seguenti garanzie integrano la descrizione del rischio:

1. **Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività:** è compresa la responsabilità derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino;
2. **Animali:** L'assicurazione comprende i rischi inerenti al trasferimento di animali;
3. **Distributori di carburante – Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazioni di lavaggio automatico – Autorimesse – Autosili – Parcheggi;**
4. **Alberghi – Pensioni – Residences – Ostelli – Campeggi:** è compresa la responsabilità dei servizi di parrucchieri, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse e parcheggi. Sono compresi nella prestazione i danni cagionati dalla vendita o la somministrazione di prodotti durante il periodo di copertura della polizza;
5. **Ascensori – Montacarichi – Montavivande – Scale mobili:** garanzia valida a condizione che gli impianti vengano collaudati regolarmente;
6. **Istituti di trattamenti estetici – Istituti di cultura fisica – Massaggiatori – Callisti e pedicure;**
7. **Istituti di educazione e di istruzione, scuole, collegi e convitti – Istituti di correzione – Colonie – Oratori e ricreatori:** è compresa sia la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti sia la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella qualità di committente.
8. **Associazioni, società e scuole sportive;**
9. **Stabilimenti balneari;**
10. **Lavori presso Terzi (esclusi lavori edili);**
11. **Istituti di vigilanza:** comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

- ✓ **GARANZIA AGGIUNTIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** (Garanzia facoltativa a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)

- A. Danni a mezzi sotto carico e scarico;
- B. Danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di lavori;
- C. Danni a condutture ed impianti sotterranei;
- D. Danni da interruzione o sospensioni di attività;
- E. Danni da cedimento o franamento del terreno;
- F. Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi;
- G. Responsabilità civile personale dei dipendenti;
- H. R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore.

- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TIROCINANTE** (Garanzia base, operante in alternativa alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla Responsabilità Civile personale del tirocinante/stagista per danni causati a terzi durante il periodo di tirocinio formativo, borsa di studio o stage svolto presso qualsiasi ente.

- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)** (Garanzia facoltativa a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs. 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

La garanzia R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS. Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

- ✓ **GARANZIA AGGIUNTIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO** (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti sulla Scheda di polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio)

Infortuni subiti da dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL: A parziale deroga dell'Art. 16 lett. c), delle Condizioni di assicurazione, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (con esclusione delle malattie professionali) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i soggetti che siano persone fisiche non residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
- ✗ Non sono assicurabili i soggetti che siano persone giuridiche:
 - non situate in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
 - non adibite ad esclusivo uso commerciale.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.), PER LE GARANZIE AGGIUNTIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI TIROCINANTE

! La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- A.** 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
2) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- B.** conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - 4) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- C.** da proprietà o uso di:
 - 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 - 3) aeromobili;
 - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- D.** 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
5) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- E.** 1) a condutture ed impianti sotterranei;
2) a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- F.** 1) da furto;
2) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del Codice Civile;
3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- G.** provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato;
- H.** cagionati da:
 - 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
 - 2) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
 - 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- I.** derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

L. derivanti da:

- 1) detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
 - 4) contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive;
 - 5) emissione di onde e campi elettromagnetici.
- M.** Deve intendersi esclusa qualunque responsabilità di tipo contrattuale e/o extracontrattuale e/o professionale e/o qualunque responsabilità comunque intesa, legata ad ogni attività rientrante nell'ambito di quelle sanitarie in generale, sulla base della normativa tempo per tempo vigente. Devono intendersi altresì esclusi tutti i danni patrimoniali e/o di mancato risultato e/o classificabili come danno emergente, così come ogni responsabilità inerente all'attività medica, nonché i danni inerenti l'uso e/o il trasporto e/o la detenzione a qualsiasi titolo di apparecchiature e attrezzature mediche di qualunque genere, da chiunque utilizzate.

ESCLUSIONI GENERALI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) SIA PER LE GARANZIE AGGIUNTIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

! La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- 1. le malattie professionali;
- 2. i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3. i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleari, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- 5. contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive;
- 6. emissione di onde e campi elettromagnetici.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI TIROCINANTE

! Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità di natura professionale.

LIMITE DI INDENNIZZO

! Premesso che i massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

PLURALITÀ DI ASSICURATI

! Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi appartenenti all'Unione Europea.
 - ✓ La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- La prestazione R.C. del Committente (rientrante nella garanzia R.C.O.) per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino



CHE OBBLIGHI HO?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 365 giorni, cioè di un anno, salvo il caso di contratti con durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati dal Contraente alla Società, anche per l'eventuale tramite dell'Intermediario a cui è assegnato il contratto assicurativo.

Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale.

Ai sensi della vigente normativa, l'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso.

Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

Il contratto di assicurazione ha la durata risultante dalla Scheda di polizza e potrà essere sottoscritto con durata annuale o poliennale o temporanea.

Il contratto di assicurazione è stipulato con tacito rinnovo, quindi in assenza di lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo s'intende prorogato per un anno e così per i successivi.

Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata A/R o PEC ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ASSICURAZIONE CVT

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: RC Rischii Diversi
Versione n. 1 di Febbraio 2025 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet **www.nobis.it**, e-mail: **assicurazioni@nobis.it**, PEC: **nobisassicurazioni@pec.it**.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2023

Bilancio approvato il 22/04/2024

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 141.313.131 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 34.092.948,24.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 193,25% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle garanzie rientranti nel Capitolo **"Responsabilità Civile"** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione o nella Scheda di polizza e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Non sono previste opzioni che comportino il pagamento di un premio aggiuntivo.

In ottemperanza alla normativa vigente si specifica come, in caso di durata poliennale del contratto, il premio beneficerà di una agevolazione pari ad almeno il 5% rispetto alla tariffa annuale.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Di seguito si riportano le esclusioni/franchigie/Limiti di indennizzo presenti nel prodotto e non riportate all'interno del DIP Base.

Responsabilità Civile verso Terzi

La garanzia per danni a cose è prestata con una franchigia indicata nella Scheda di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ciascun sinistro.

	L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da: - lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494/96; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; - spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture; - umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali; - rigurgiti di fogne; - proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi. Animali Sono esclusi i danni: - ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati; - alle coltivazioni; - da contagio; - alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro. Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio. Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi L'assicurazione non comprende i rischi derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs. Istituti di educazione e di istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri cinematografici, piscine e tribune. Associazioni, società e scuole sportive L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate. Stabilimenti balneari L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi, nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio. Lavori presso terzi (esclusi lavori edili) Queste estensioni di garanzia sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. Istituto di vigilanza È esclusa la responsabilità contrattuale e le perdite patrimoniali conseguenti.
Garanzie aggiuntive Responsabilità Civile verso Terzi	Danni a mezzi sotto carico e scarico La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro. Relativamente ad unità naviganti a motore e ad imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso. Danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni veicolo sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato. Danni a condutture ed impianti sotterranei La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 1.000,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza, nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di euro 6.000,00 per ciascun periodo assicurativo. Danni da interruzioni o sospensioni di attività Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. Danni da cedimento o franamento del terreno Per i danni ai fabbricati con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00 e fino a concorrenza, nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di euro 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo. Per i danni ad altre cose diverse dai fabbricati con una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro. Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 500,00 per ogni danneggiato e fino a concorrenza, nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di euro 3.000,00 per ciascun periodo assicurativo. R.C. del Committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto di assicurazione è rivolto alla persona Fisica o alla persona Giuridica (adibita ad esclusivo uso commerciale) interessata a tutelare il proprio patrimonio e sé stessa dai danni provocati a terzi o ai prestatori di lavoro dipendenti durante l'attività professionale, la quale risulta residente o abbia sede legale in Italia o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Il Contraente al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta dall'Impresa.

Costi di intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per il Ramo 13 (RC Generale) è pari al 19,02%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039.9890001, Fax 039.6890.432 – reclami@nobis.it . La risposta al reclamo verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 13 – RC Generale: imposte sul premio pari al 22,25%. Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.
---	---

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	4
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	4
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	4
Art. 3 – Regolazione del premio	4
Art. 4 – Durata del contratto.....	4
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro	5
Art. 6 – Estensione territoriale.....	5
Art. 7 – Oneri fiscali.....	5
Art. 8 – Altre assicurazioni	5
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge	5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	6
CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE	6
Art. 10 – Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).....	6
Art. 11 – Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi tirocinante.....	7
<i>(Garanzia base, operante in alternativa alla garanzia responsabilità civile verso terzi a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)</i>	
Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	7
<i>(Garanzia facoltativa a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)</i>	
Art. 13 – Garanzie aggiuntive per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	7
<i>(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti sulla scheda di polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio)</i>	
Art. 14 – Garanzia aggiuntiva per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).....	8
<i>(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti sulla scheda di polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio)</i>	
Art. 15 – Esclusioni generali valide per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), Per le garanzie aggiuntive per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) E per la garanzia responsabilità civile verso terzi tirocinante	8
Art. 16 – Persone non considerate terzi.....	9
Art. 17 – Esclusioni generali per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	
Sia per le garanzie aggiuntive per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	9
Art. 18 – Limite di indennizzo	9
Art. 19 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.....	9
Art. 20 – Pluralità di assicurati.....	10
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	11
Art. 21 – Obblighi del contraente in caso di sinistro.....	11
Art. 22 – Gestione delle vertenze – Spese di resistenza.....	11
Art. 23 – Procedura per la valutazione del danno	11
APPENDICE NORMATIVA	13
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	15

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Addetti: Il Titolare, i suoi familiari, i dipendenti stipendiati o salariati, gli apprendisti e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell'azienda.

Apparecchiature elettroniche per uso ufficio: Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli quali sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati, computers, terminali POS, registratori di cassa, macchine per scrivere, calcolare, fotocopiare ed altre d'ufficio, impianti di allarme, di controllo e video-telefonici poste sottotetto del fabbricato descritto in polizza.

Arredamento domestico: Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Azienda: Questa deve essere:

- situata in Italia, repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- adibita ad esclusivo uso commerciale.

Cassaforte: Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Commercio Ambulante: Attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Rientrano nelle aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Contenitore antincendio: Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile: i perimetri dei battenti e dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.

Cose: Nel Settore "Responsabilità Civile", per "cose" si intendono sia gli oggetti che gli animali.

Cristalli: Le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo o vetro, marmi, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse le lastre aventi particolare valore artistico.

Danni patrimoniali: qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.

Esplosivi: Le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 35 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: Costringere qualcuno a fare od omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.

Fabbricato: L'intera costruzione edile, ovvero la porzione di essa (compresa, se trattasi di condominio, la quota millesimale delle parti di proprietà comune), costituita dai locali di proprietà in cui viene svolta l'attività dichiarata dall'Assicurato, comprese:

- dipendenze, anche se separate, purché realizzate nel fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o negli spazi adiacenti;
- infissi, impianti fissi, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
- recinzioni e cancelli, anche automatici;
- ascensori, scale mobili, montacarichi;
- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tinteggiature, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Fatturato: l'ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.).

Fenomeni elettrici: Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franchigia: La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto.

Impianto di allarme: Impianto volumetrico e/o perimetrale munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, e collegato, a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio, con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.

Implosione: Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

Incendio: La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili: Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Infiammabili: Sostanze o prodotti, non classificati "esplosivi", che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno o sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V. Non sono considerate "infiammabili" le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali.

Macchine mordenti il legno: Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 kW.

Massimale: L'obbligazione massima della Società, per capitale interessi e spese, per danni da Responsabilità civile.

Quando è previsto un sottolimito di risarcimento, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione. Quando il massimale (o sottolimito, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta l'obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale, interessi e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione.

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano "merci speciali" quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato, la Società.

Periodo di assicurazione: Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche (compresi i titolari e soci prestatori d'opera) di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d'opera e/o con contratto d'appalto).

Preziosi: Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Primo rischio assoluto: Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la "regola proporzionale" di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Rapina: Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

Risarcimento: La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: La probabilità che si verifichi il "sinistro" e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scasso: Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguata riparazione.

Scheda di Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

Scippo: Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Scoperto: Importo che l'Assicurato tiene a Suo carico per ciascun sinistro; esso si calcola sull'indennizzo a Lui spettante a termini di contratto, nella misura percentuale pattuita, indicata in polizza e lo si deduce dall'indennizzo stesso.

Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società/Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO) Direzione: Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB) nobisassicurazioni@pec.it www.nobis.it.

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazione e soffiature.

Tetto: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tirocinante/Stagista: Colui che sta compiendo un periodo di tirocinio. Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Resta inteso che tale fattispecie non si configura come rapporto di lavoro.

Valore a nuovo: Per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per il "Fabbricato", anche se non di proprietà, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area.
- per "Macchinario", "Attrezzature", "Arredamento" e "Apparecchiature elettroniche per uso ufficio", il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove uguali, oppure, se queste ultime non sono più disponibili, con altre equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Valore commerciale: Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione "valore a nuovo" dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità stato di conservazione.

Valore intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza al momento del sinistro superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Valori: Denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.

Vetro antisfondamento: Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti quali mazze, picconi, spranghe e simili.

Deve essere di uno dei seguenti due tipi:

- o costituito da più strati di vetro accoppiati rigidamente fra di loro, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm 6 (sei millimetri);
- oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato), di spessore non inferiore a mm 6 (sei millimetri).

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione 4149 RC RISCHI DIVERSI - 2025.001 – Edizione 01.02.2025

Ultimo aggiornamento 01/02/2025

In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra la Società ed il Contraente medesimo e che prevedono diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio di polizza è determinato sulla base delle informazioni rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione e riportate in polizza. Il Contraente e/o l'Assicurato sono pertanto tenuti a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche relative a tali informazioni intervenute in corso di contratto.

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall'Assicurato relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del premio di polizza o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, il pagamento di eventuali indennizzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio di polizza convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 365 giorni, cioè di un anno, salvo il caso di contratti con durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati dal Contraente alla Società, anche per l'eventuale tramite dell'Intermediario a cui è assegnato il contratto assicurativo.

Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale.

Ai sensi della vigente normativa, l'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso.

Art. 3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

- A. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio; entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:
 - l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
 - il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
 - gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

- B. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati; nel caso in cui l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
 - la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

- C. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria: se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
- D. Verifiche e controlli: la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30/6/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha la durata risultante dalla Scheda di polizza e potrà essere sottoscritto con durata annuale o poliennale o temporanea.

Il contratto di assicurazione è stipulato con tacito rinnovo, quindi in assenza di lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo s'intende prorogato per un anno e così per i successivi. Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta. In ottemperanza alla normativa vigente si specifica come, in caso di durata poliennale del contratto, il premio beneficerà di una agevolazione pari ad almeno il 5% rispetto alla tariffa annuale.

Art. 5 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata A/R o PEC ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi appartenenti all'unione Europea.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 7 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Art. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalle norme della legge italiana.

Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione si articola in un singolo capitolo (**RESPONSABILITÀ CIVILE**) che disciplina le garanzie oggetto della presente Assicurazione nonché le relative prestazioni, i limiti e le esclusioni.

CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

(Garanzia base, sempre operante a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti all'interno della presente polizza.

La garanzia per danni a cose è prestata con una franchigia indicata nella Scheda di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

1. Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ciascun sinistro.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494/96; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.

2. Animali

L'assicurazione comprende i rischi inerenti al trasferimento di animali.

Sono esclusi i danni:

- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro.

3. Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggio

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A) A parziale deroga dell'Art. 15 lett. D 1) e 2) delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si eserciti l'attività assicurata, e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.

B) A parziale deroga dell'Art. 15 lett. H1, l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Le garanzie A) e B) vengono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.

4. Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esistenza dei servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. H 1), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro 365 giorni dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Qualora non sia diversamente pattuito nella descrizione del rischio, l'assicurazione non comprende i rischi derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night club.

5. Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda la proprietà degli impianti la garanzia vale solo se essi sono stati collaudati o se sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.

Per gli impianti installati in fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condòmini.

6. Istituti di trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure

L'efficacia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone adatte all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

7. Istituti di educazione e di istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende:

- A) la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti;
- B) la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refrazione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella qualità di committente.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri cinematografici, piscine e tribunali.

8. Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. **Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar. L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva **esclusi tribunali, stadi, arene, ippodromi, velodromi, sferisteri.**

L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

9. Stabilimenti balneari

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio bar.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi, nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.

10. Lavori presso terzi (esclusi lavori edili)

A parziale deroga dell'Art. 15 lettera D5) e F3) delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - b) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
- Queste estensioni di garanzia sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.**

11. Istituto di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per il servizio di vigilanza, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore. **È esclusa la responsabilità contrattuale e le perdite patrimoniali conseguenti.**

Art. 11 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI TIROCINANTE

(Garanzia base, operante in alternativa alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla Responsabilità Civile personale del tirocinante/stagista per danni causati a terzi durante il periodo di tirocinio formativo, borsa di studio o stage svolto presso qualsiasi ente, in conformità al comma 723 della Legge 30 Dicembre 2021 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità di natura professionale.

Art. 12 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) *(Garanzia facoltativa a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs. 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

La garanzia R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS nei confronti dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. 13 – GARANZIE AGGIUNTIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti sulla Scheda di Polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio)

A) Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. D 4), delle Condizioni di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisì a tal fine.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro.

Relativamente ad unità naviganti a motore e ad imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

B) Danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. D5), delle Condizioni di assicurazione, la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisì in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni veicolo sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.

C) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. E1), delle Condizioni di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 1.000,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza, nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di euro 6.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

D) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. B4), delle Condizioni di assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

E) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. E2), delle Condizioni di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivanti da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

- Per i danni ai fabbricati con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00 e fino a concorrenza, nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di euro 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

- Per i danni ad altre cose diverse dai fabbricati con una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro.

F) Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. F1), delle Condizioni di assicurazione, la garanzia R.C.T. vale per danni da furto dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi, ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 500,00 per ogni danneggiato e fino a concorrenza, nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di euro 3.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

G) Responsabilità civile personale dei dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

H) R.C. del Committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro.

Art. 14 – GARANZIA AGGIUNTIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti sulla Scheda di Polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio)

A) Infortuni subiti da dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

A parziale deroga dell'Art. 16 lett. c), delle Condizioni di assicurazione, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (con esclusione delle malattie professionali) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 15 – ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.), PER LE GARANZIE AGGIUNTIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI TIROCINANTE

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- A.** 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- B.** conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - 4) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- C.** da proprietà o uso di:
 - 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 - 3) aeromobili;
 - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- D.** 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;

- 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- 5) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- E.** 1) a condutture ed impianti sotterranei;
- 2) a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- F.** 1) da furto;
- 2) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del Codice Civile;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- G.** provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato;
- H.** cagionati da:
 - 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
 - 2) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
 - 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- I.** derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- L.** derivanti da:
 - 1) detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
 - 4) contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive;
 - 5) emissione di onde e campi elettromagnetici.
- M.** Deve intendersi esclusa qualunque responsabilità di tipo contrattuale e/o extracontrattuale e/o professionale e/o qualunque responsabilità comunque intesa, legata ad ogni attività rientrante nell'ambito di quelle sanitarie in generale, sulla base della normativa tempo per tempo vigente. Devono intendersi altresì esclusi tutti i danni patrimoniali e/o di mancato risultato e/o classificabili come danno emergente, così come ogni responsabilità inerente all'attività medica, nonché i danni inerenti l'uso e/o il trasporto e/o la detenzione a qualsiasi titolo di apparecchiature e attrezzature mediche di qualunque genere, da chiunque utilizzate.

Art. 16 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 17 – ESCLUSIONI GENERALI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) SIA PER LE GARANZIE AGGIUNTIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- 1) le malattie professionali;
- 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleari, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- 5) contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive;
- 6) emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 18 – LIMITE DI INDENNIZZO

Premesso che i massimali indicati in polizza/Scheda di polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 19 – RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia	Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose per R.C.T. (Art. 10)	Come da Scheda di Polizza	-
Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività (Art. 10, punto 1)	Euro 250,00	-
Animali (Art. 10, punto 2)	Euro 250,00	-
Distributore carburante (Art. 10, punto 3)	Euro 250,00	-
Lavori presso terzi (Art. 10, punto 10)	Euro 500,00	Massimale di euro 30.000,00
Danni a mezzo sotto carico o scarico (Art. 13, lettera A)	Euro 500,00	-
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 13, lettera B)	Euro 150,00	-
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Art. 13, lettera C)	Euro 500,00	Massimale di euro 6.000,00

Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 13, lettera D)	-	Massimale di euro 25.000,00, scoperto del 10% e minimo assoluto di euro 1.500,00
Danni da cedimento o franamento del terreno (Art. 13, lettera E)	Euro 500,00	Massimale di euro 30.000,00, scoperto del 10% e minimo assoluto di euro 250,00
Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi (Art. 13, lettera F)	-	Massimale di euro 3.000,00, scoperto del 10% e minimo assoluto di euro 500,00
R.C. del Committente per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore (Art. 13, lettera H)	Euro 500,00	-

Art. 20 – PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 21 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, al seguente numero verde:

800.894.148

e successivamente inviare denuncia per iscritto, nel più breve tempo possibile, con le seguenti informazioni:

- la narrazione del fatto;
- l'indicazione delle conseguenze;
- il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni;
- la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società;
- i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.

Tale denuncia dovrà essere inviata alla Società mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Viale Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)**

Oppure tramite PEC:

nobisassicurazioni@pec.it

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'Art 1915 del Codice Civile.

Art. 22 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti di azione spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze a comparire personalmente in giudizio ove procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 23 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo Perito sono ripartite a metà.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – Mi - fax 039/6890432 – reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente/Assicurato può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-98.90.714.

NOTA IMPORTANTE

- Occorre fornire all'Impresa gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Si rammenta che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, l'Assicurato deve inviare all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

CODICE PENALE

Art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque(1), al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento l'ass 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2025